

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LEPRE, CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, AJELLO, COLOMBO Renato, FOSSA, SCAMARCIO, SEGRETO e LABOR**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1977

Istituzione di un servizio civile presso i comuni, loro consorzi, le comunità montane e collinari sostitutivo del servizio militare di leva per i giovani residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone, per il loro impiego nella ricostruzione e nello sviluppo delle zone terremotate friulane

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 30 ottobre 1976, n. 730, articolo 3, concernente interventi per le zone del Friuli colpite dai sismi accaduti nell'anno 1976, venivano sancite alcune norme che prevedevano la dispensa dei cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1977 residenti alla data del 6 maggio 1976, nei comuni delle province di Udine e Pordenone indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Venivano altresì esentati a domanda i cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1977, residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le cui famiglie avessero subito danni che hanno gravemente inciso sulle loro condi-

zioni economiche a seguito degli eventi sismici dell'anno 1976.

Per i soggetti precitati nonché per i cittadini che devono ottemperare agli obblighi di leva, residenti, alla data del 6 maggio 1976 nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, che non avessero avuto il requisito previsto per l'esonero militare a domanda, detta legge prevedeva l'arruolamento a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, per il loro impiego in servizi di soccorso e in altri servizi civili a favore delle popolazioni colpite, anche fuori delle zone sinistrate.

L'articolo 3 della legge precitata accoglieva in parte quanto proposto con il disegno di legge n. 71 d'iniziativa dei senatori Lepre, Cipellini, Ferralasco, Finessi, Signori, Ajello, Colombo Renato, Fossa, Scamarcio e Segreto, comunicato alla Presidenza del Senato il 26 luglio 1976 recante norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani residenti nei comuni delle province di Udine

e Pordenone, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo delle zone terremotate friulane, ma disattendeva la parte essenziale di detto disegno di legge e cioè un servizio civile vero e proprio da attuarsi alle dipendenze dei comuni e delle comunità, in analogia a quanto disposto con legge 30 novembre 1970, n. 953, in occasione del terremoto che ha colpito la valle del Belice, con un esonero che riguardasse almeno le classi chiamate alle armi fino al 1980, il tempo minimo previsto per la ricostruzione del Friuli, e che riguardasse tutti i giovani di leva delle intere province di Udine e Pordenone e non solo le zone colpite dal sisma.

In detto disegno di legge dicevamo al riguardo: « Il territorio di residenza dei giovani soggetti agli obblighi di leva che intendono fruire del servizio civile non è limitato ai soli comuni colpiti dal terremoto, ma viene esteso alle due province terremotate, in considerazione che i danni conseguenti al sisma hanno impoverito e stanno impoverendo la produttività in tutti i settori economici delle intere province di Udine e Pordenone, ed in considerazione altresì che l'offerta di lavoro per la ricostruzione ha dimensioni amplissime che non trovano esaurimento nelle risorse umane locali.

L'esempio esaltante che proprio i giovani hanno dato nei giorni più duri, con il loro generoso e disinteressato intervento in soccorso delle popolazioni colpite, legittima questo intervento ».

In sede applicativa di detta legge, per la parte che interessa il servizio civile, nel Corpo dei vigili del fuoco si sono evidenziate delle difficoltà che di fatto hanno limitato la partecipazione dei giovani di leva alla ricostruzione del Friuli, per i seguenti motivi:

1) il Corpo dei vigili del fuoco non ha strutture idonee ad assorbire tutte le domande: conseguentemente si procede attraverso una selezione che tiene conto solo dell'idoneità fisica e attitudinale alla professione di vigile, precludendo così la partecipazione di gran parte dei giovani interessati;

2) l'arruolamento siffatto non utilizza, come proposto nel disegno di legge n. 71

precitato, tutti i giovani secondo le proprie vocazioni ed esclude anche quasi tutta la fascia dei diplomati e laureati, che pur essi potrebbero apportare un notevole contributo in soccorso delle comunità terremotate, che difettano di personale tecnico, medico e specializzato;

3) il servizio nei vigili del fuoco, per la limitata parte dei giovani che può assorbire, è un supporto importantissimo per l'opera di assistenza e di ricostruzione, ma non sufficiente a risolvere il problema della domanda dell'indispensabile personale da utilizzare, aggravato dalla difficoltà di reperimento di lavoratori nelle zone interessate;

4) il servizio dei vigili del fuoco ripropone tutti gli angosciosi problemi dell'occupazione giovanile, che vengono rinviati all'avvenuto espletamento del servizio come per la leva militare normale, mentre nelle terre friulane colpite, c'è l'esigenza di dare certezza di occupazione *in loco*, per frenare la fuga e lo spopolamento già in atto, soprattutto da parte dei giovani. Il servizio civile come proposto dal disegno di legge n. 71, assicura invece l'immediato collocamento al lavoro dei giovani con il trattamento economico previsto per gli altri lavoratori, come chiaramente propone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 1972 (*Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 1972, n. 126) che regolamenta la citata legge 30 novembre 1970, n. 953, per le zone colpite del Belice.

Ripetiamo che il sacrificio delle popolazioni friulane in pace ed in guerra, l'esempio di « un'altra Italia » data in questa dolorosa occasione, meritano questa legge che vuole anche significare che l'Esercito della Repubblica, e la storia dei soccorsi militari del post-terremoto documentano in forma chiara al riguardo, è veramente un esercito di pace e di fraternità.

Si conta sull'immediata approvazione del presente disegno di legge del quale si chiede, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, la procedura d'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In aggiunta a quanto disposto all'articolo 3 della legge 30 ottobre 1976, n. 730, i giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni delle province di Udine e Pordenone, colpite dai terremoti del 6 maggio e del 15 settembre 1976 che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1977, 1978, 1979, 1980, sono altresì ammessi, a domanda, al rinvio del servizio militare di leva qualora chiedano di essere impiegati in un servizio civile, della stessa durata di quello militare, per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate di cui al decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Art. 2.

La domanda diretta ad ottenere il beneficio previsto dall'articolo 1 deve essere presentata al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione cui il giovane appartiene.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del comune nelle cui liste di leva il giovane è iscritto attestante che è stata presentata allo stesso comune domanda per prestare un servizio civile della stessa durata di quello militare per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate.

Art. 3.

I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni di cui all'articolo 1 che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, a domanda, in licenza illimitata senza assegni, per adempiere al servizio civile di ricostruzione e sviluppo della zona terremotata.

Art. 4.

I giovani che, dopo il rinvio del servizio militare, hanno adempiuto al servizio in base al quale è stato ottenuto il beneficio sono

dispensati dal compiere la ferma di leva e sono collocati in congedo illimitato.

I giovani inviati in licenza illimitata senza assegni ai sensi del precedente articolo 3 sono collocati in congedo illimitato dopo che abbiano adempiuto, per una durata uguale al tempo mancante per il completamento della ferma di leva, al servizio civile per la ricostruzione e lo sviluppo delle terre terremotate friulane.

Per ottenere il congedo illimitato gli interessati debbono presentare domanda al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno dal compimento del servizio prestato, con allegata la documentazione attestante tale servizio.

Art. 5.

I giovani che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva e quelli collocati in licenza illimitata senza assegni ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3 decadono dai predetti benefici qualora non abbiano dato inizio, per cause dipendenti dalla loro volontà, al servizio civile entro un anno dalla data in cui hanno ottenuto i benefici.

Decadono dai benefici anche i giovani che non abbiano portato a termine il servizio civile. Tuttavia, se ciò sia dovuto a comprovati motivi di salute o ad altre cause non volontarie, il tempo trascorso in posizione di rinvio o in licenza illimitata senza assegni attendendo al servizio civile è computato ai fini del compimento della ferma di leva.

Art. 6.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, saranno stabilite le modalità di espletamento del servizio civile di cui all'articolo 1 e saranno indicati gli uffici competenti per il rilascio della documentazione attestante l'adempimento del servizio stesso agli effetti del precedente articolo 4.